



UILCA
UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI

STATUTO

**Approvato dal Consiglio Nazionale
Roma, 10-11-12 novembre 2025**

Sommario

| | |
|---|----|
| TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI..... | 3 |
| TITOLO II – DELLA RAPPRESENTANZA AZIENDALE E SINDACALE..... | 5 |
| TITOLO III – DEGLI ORGANISMI TERRITORIALI..... | 10 |
| TITOLO IV – DEGLI ORGANISMI REGIONALI..... | 12 |
| TITOLO V – DEGLI ORGANISMI NAZIONALI..... | 15 |
| TITOLO VI – NORME ELETTORALI..... | 20 |
| TITOLO VII – INCOMPATIBILITÀ..... | 21 |
| TITOLO VIII – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI..... | 22 |
| NORME GENERALI..... | 22 |

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Denominazione e sede

La Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni (in breve Uilca), con sede nazionale in Roma, aderisce alla Unione Italiana del Lavoro (Uil) e, al fine di promuovere e sviluppare la solidarietà e la cooperazione con le lavoratrici e i lavoratori, i Sindacati dell'Europa e degli altri Paesi, alla Uni Global Union.

La Uilca condivide i principi ispiratori della Uil e la peculiarità di Sindacato delle persone, impegnandosi a contribuire con proposte, idee e sostegno alla definizione e all'attuazione delle sue azioni nel mondo del lavoro e nella società.

Art. 2 – Scopi della Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni

La Uilca è l'Associazione Sindacale democratica di donne e uomini uniti con l'obiettivo di promuovere la definizione e la tutela di diritti che siano fondamento per la loro valorizzazione in termini professionali, economici, sociali e morali, come persone, senza distinzioni religiose, politiche, di genere e di appartenenza etnica, e come lavoratrici e lavoratori, in un contesto che favorisca la solidarietà, anche generazionale, e le pari opportunità.

La Uilca si riconosce e trova fonte istitutiva nei principi democratici sanciti dalla Costituzione Repubblicana, nata dalla Resistenza, e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, proclamata al vertice di Nizza, che si propone di sostenere, rispettare e divulgare.

La Uilca si pone al servizio del dibattito sociale e di un confronto costante e costruttivo con le parti datoriali in modo autonomo, laico e responsabile, con l'obiettivo di trovare soluzioni condivise nell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori, nell'ambito di un sistema socialmente responsabile e sostenibile, che possa prevedere la loro partecipazione alla gestione, all'innovazione e agli utili delle aziende.

Art. 3 – Compiti della Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni

La Uilca ha il compito di tutelare e difendere gli interessi professionali, economici, sociali e morali e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

A tal fine la Uilca tende a determinare norme contrattuali e comportamenti aziendali che consentano la piena soddisfazione delle esigenze sociali e professionali della categoria. Per il raggiungimento delle finalità suddette, la Uilca intende:

- promuovere e difendere l'occupazione nel rispetto della dignità professionale e morale e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori;
- sviluppare un'Organizzazione capace di attuare, nel rispetto dell'autonomia delle Strutture della Uilca, il coordinamento dell'azione delle stesse e di dirigere le iniziative e le lotte secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale, deciso dagli organi della Uilca;
- ottenere retribuzioni corrispondenti alle necessità e alla dignità della persona, al contributo professionale e produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori, favorire la professionalità e migliorare le norme che regolano le condizioni di lavoro;

- elevare il livello culturale e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori, diffondendo lo spirito di solidarietà, convocando assemblee e conferenze, fondando circoli culturali, organizzando corsi di formazione professionale e sindacale, promuovendo iniziative per il tempo libero;
- tutelare e assistere, nelle forme idonee, le lavoratrici e i lavoratori nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie in cui vengono a trovarsi nell'espletamento della loro attività lavorativa o nell'espletamento di funzioni di rappresentanza sindacale;
- curare i contatti con le Organizzazioni Sindacali degli altri Paesi e, in particolare, con quelle facenti parte della Uni Global Union;
- promuovere la costituzione di fondi complementari di pensione, mutue per l'assistenza alle/gli iscritte/i in caso di disoccupazione, malattia o decesso, a integrazione degli interventi degli enti pubblici;
- promuovere impostazioni e soluzioni unitarie dei problemi che interessano le lavoratrici e i lavoratori al fine di realizzare e di rendere operante, sul piano organizzativo e contrattuale e nel quadro di un'azione costante per le necessarie trasformazioni sociali, l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori nel perseguire le rivendicazioni comuni;
- impegnarsi per la realizzazione di politiche di pari opportunità nel lavoro e nella società ed estendere la cultura della parità e della valorizzazione delle differenze attraverso un'adeguata rappresentanza di tutti i soggetti sociali negli organismi periferici e centrali dell'organizzazione;
- sviluppare ogni iniziativa utile per la realizzazione di modelli di partecipazione che, prevedendo pari dignità fra capitale e lavoro, determinino sviluppo e progresso sociale.

La Uilca, nello svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente articolo, comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente articolo 1, si conforma, altresì, alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

Art. 4 – Adesione alla Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni

Possono essere iscritti alla Uilca tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che prestano la loro opera, coordinata, subordinata o parasubordinata, nell'area del credito, negli enti finanziari, negli enti e aziende che esercitano l'attività di assicurazione e nelle attività produttive correlate, nell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nelle concessionarie del servizio di riscossione tributi, ivi compresi quelli di cui al D.L. n. 203 del 30/09/2005, nelle Authority, nonché tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori aderenti ai Fondi di solidarietà comunque istituiti ai sensi di legge riguardanti le lavoratrici e i lavoratori dei settori del credito, delle esattorie e delle assicurazioni.

In presenza delle condizioni organizzative e politiche fissate dalla Uilca e dal presente Statuto per realizzare il rapporto associativo, le richieste di adesione alla Uilca non possono essere soggette a vincoli discrezionali. L'eventuale rifiuto alla richiesta di

adesione deve essere motivato dalla Struttura territoriale competente, comunicato agli interessati e, in ogni caso, deve essere preventivamente convalidato dall'Unione Nazionale di categoria.

Le/gli iscritte/i e coloro che aderiscono alla Uil sono tenuti al regolare versamento dei relativi contributi. Le rappresentanze congressuali delle Strutture a ogni livello sono commisurate, salvo diversa indicazione contenuta nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, al numero delle/gli iscritte/i in possesso della tessera e in regola con il versamento della quota associativa. L'adesione alla Uilca può, altresì, avvenire in forma collettiva mediante accordi di seconda affiliazione realizzati dalla Segreteria Nazionale, d'intesa con le Strutture Regionali interessate.

Art. 5 – Elettività delle cariche

La Uilca si ispira ai principi della democrazia sindacale. Tutte le cariche di ogni ordine e grado sono elettive.

Tutte le elezioni dovranno svolgersi in base alle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di Attuazione dello Statuto (in seguito Regolamento).

La carica di segretaria/o generale, di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3 sul limite dei tre mandati, non possono essere eletti alla carica di segretaria/o generale, di componente la Segreteria o di tesoriera/e coloro che, al momento dell'elezione, abbiano superato il limite di età per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto per gli uomini nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'Inps.

Art. 6 – Confederalità

La Uilca considera valori fondamentali la Confederalità e l'adesione alla Uil.

Con la finalità di contribuire alla crescita della Uil, al presidio del territorio e di ogni contesto di lavoro, all'incremento delle attività realizzate dai Servizi Confederali, le/gli iscritte/i alla Uilca e le/i dirigenti a ogni livello sono impegnati a concorrere all'iniziativa sindacale e alle politiche organizzative della Uil, assolvendo a funzioni e/o assumendo cariche negli Organi di qualsiasi livello della Uil, fatto salvo quanto disposto dall'art. 62 (incompatibilità).

La Segreteria Nazionale ha la facoltà di consentire a lavoratrici/lavoratori o pensionate/pensionati iscritti ad altra Unione di Categoria, aderente alla Uil, di ricoprire incarichi e assumere responsabilità all'interno della Uilca, qualora gli stessi possano determinare un potenziamento politico-organizzativo per l'Organizzazione.

TITOLO II - DELLA RAPPRESENTANZA AZIENDALE E SINDACALE

Art. 7 – Costituzione

La Rappresentanza Sindacale Aziendale (Rsa) e la Rappresentanza Sindacale Territoriale (Rst) sono gli organismi di base della Uilca. Essi riuniscono nel proprio

seno le lavoratrici e i lavoratori, iscritti alla Uilca, appartenenti alla stessa unità produttiva o a più unità produttive omogenee.

Le Rsa e le Rst sono strumenti democratici fondamentali per l'azione di proselitismo e di autofinanziamento del Sindacato.

Le Rsa e le Rst sono costituite in tutti i luoghi di lavoro ove ci siano iscritti alla Uilca, secondo le previsioni di legge e di contratto che regolano la materia.

Art. 8 – Compiti della Rsa e della Rst

Le Rsa e le Rst svolgono i seguenti compiti:

- provvedono al proselitismo e al tesseramento della Uilca nei luoghi di lavoro;
- rappresentano la Uilca, nell'ambito delle competenze contrattuali e di legge, nei rapporti con l'Azienda in raccordo con il Sindacato Territoriale e con le altre Organizzazioni Sindacali democratiche dell'unità produttiva;
- diffondono tra le/gli associate/i le scelte di politica sindacale assunta dagli organismi territoriali, regionali e nazionali;
- eleggono le/i delegate/i al Congresso del Sindacato Territoriale.

Art. 9 – Strutture delle Rsa e delle Rst e compiti degli organismi

Sono organi della Rsa/Rst:

- l'Assemblea delle/gli iscritte/i: elegge il Consiglio di Rsa e di Rst;
- il Consiglio di Rsa/Rst: è l'organo di direzione tra un Congresso e quello successivo, elegge il/i segretario/i;
- il/i segretario/i: è l'organo esecutivo.

Gli organismi elettivi sono rinnovati ordinariamente ogni 4 anni.

In particolari condizioni, d'intesa con la Struttura Territoriale, l'Assemblea delle/gli iscritte/i può eleggere direttamente il/la segretario/a.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su decisione dei 2/3 del Consiglio di Rsa/Rst o della metà più uno delle/gli iscritte/i.

Art. 10 – Compiti dei Coordinamenti di aziende a carattere Regionale e Nazionale

I compiti dei Coordinamenti Rsa/Rst Regionali e Nazionali sono:

- favorire e promuovere, d'intesa con le strutture territoriali della Uilca, lo sviluppo e la nascita delle Rsa/Rst;
- rappresentare la Uilca in azienda per quanto di competenza;
- predisporre e gestire, in uno con le strutture Uilca competenti, le vertenze aziendali con particolare riferimento alla contrattazione integrativa aziendale e/o regionale per le Bcc;
- coordinare l'attività delle varie Rsa/Rst al fine di dare organicità e coerenza politica alla presenza Uilca.

Art. 11 – Coordinamento delle Rsa/Rst di aziende a carattere Regionale e Nazionale

Sono organismi del Coordinamento:

- l'Assemblea Congressuale;
- il Consiglio di Coordinamento;
- il Comitato Esecutivo (facoltativo);
- la Segreteria;
- la/il tesoriera/e;
- il Collegio di garanzia.

L'Assemblea Congressuale è formata dalle/i segretarie/i di tutte le Rsa/Rst aziendali (le/i segretarie/i rappresentano le/gli iscritte/i delle rispettive Rsa/Rst con voto multiplo).

L'Assemblea Congressuale elegge il Consiglio di Coordinamento e, laddove previsto, il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Coordinamento è l'organismo di direzione tra l'Assemblea Congressuale e quella successiva.

Il Consiglio di Coordinamento elegge, al suo interno, con votazioni distinte secondo le norme generali previste dallo Statuto e dal Regolamento:

- la/il segretaria/o responsabile;
- la Segreteria;
- la/il tesoriera/e;
- l'eventuale Esecutivo.

L'Esecutivo è organismo intermedio facoltativo e collabora con la Segreteria con finalità consultive e organizzative.

L'Assemblea Congressuale può essere convocata in via straordinaria su decisione dei 2/3 del Consiglio o della metà più uno delle/gli iscritte/i.

Gli organismi elettivi sono rinnovati ordinariamente ogni 4 anni.

Art. 12 – Compiti dei Coordinamenti di Gruppo

I compiti dei Coordinamenti di Gruppo sono:

- favorire e promuovere, d'intesa con la Struttura Nazionale della Uilca, lo sviluppo e la nascita della rappresentatività della Uilca in tutte le aziende del Gruppo;
- rappresentare la Uilca nel Gruppo;
- predisporre e gestire, in uno con le strutture Uilca competenti, le vertenze di competenza della trattativa di Gruppo;
- sviluppare, in sinergia e collaborazione con le Strutture Regionali, l'attività di proselitismo;
- coordinare l'attività delle rappresentanze aziendali al fine di dare organicità e coerenza politica alla presenza Uilca.

Art. 13 – **Coordinamenti di Gruppo**

Sono organismi del Coordinamento di Gruppo:

- l'Assemblea Congressuale;
- il Consiglio di Coordinamento di Gruppo;
- il Comitato Esecutivo (facoltativo);
- la Segreteria;
- la/il tesoriera/e;
- il Collegio Sindacale.

L'Assemblea Congressuale è formata da tutte/i le/i segretarie/i degli Organi di Coordinamento (nel caso di Coordinamenti Regionali o Nazionali) e da tutte/i le/i segretarie/i Rsa/Rst anche singoli (nel caso di strutture prive di Coordinamenti) che dispongono di tanti voti quanti sono le/gli iscritte/i da loro rappresentati.

L'Assemblea Congressuale elegge il Consiglio di Coordinamento di Gruppo e il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Coordinamento di Gruppo è l'organismo di direzione tra l'Assemblea Congressuale e quella successiva; elegge, al suo interno, con votazioni distinte secondo le norme generali previste dallo Statuto e dal Regolamento:

- la/il segretaria/o responsabile del Gruppo;
- l'eventuale segretaria/o responsabile aggiunta/o;
- la Segreteria;
- la/il tesoriera/e;
- l'eventuale Esecutivo.

Al Consiglio di Gruppo spetterà decidere, in stretto raccordo con la Segreteria Nazionale, in merito a:

- la politica del Gruppo;
- la composizione della delegazione trattante.

L'Esecutivo è organismo intermedio facoltativo e collabora con la Segreteria con finalità consultive e organizzative.

La composizione numerica della Segreteria è stabilita dal vigente Regolamento.

L'Assemblea Congressuale può essere convocata in via straordinaria su decisione dei 2/3 del Consiglio o della metà più uno delle/gli iscritte/i.

Art. 14 – **La Segreteria di Coordinamento di Rsa/Rst Regionali, Nazionali e di Gruppo**

La Segreteria di Coordinamento è l'organo esecutivo che provvede, d'intesa con la Segreteria Nazionale, all'attuazione delle decisioni assunte dall'Assemblea Congressuale e dal Consiglio e delibera su tutte le questioni aventi carattere di urgenza.

La Segreteria di Coordinamento Nazionale e di Gruppo opera in stretto rapporto e collegamento con la Segreteria Nazionale, che ha il compito di sovrintendere alla sua attività e, in particolare, all'attuazione delle politiche sindacali e contrattuali deliberate nei competenti organismi nazionali della Uilca.

La Segreteria di Coordinamento Regionale (espressione di aziende a carattere regionale) opera in stretto rapporto e collegamento con la Segreteria Regionale, che ha il compito di sovrintendere alla sua attività e, in particolare, all'attuazione delle politiche sindacali e contrattuali deliberate nei competenti organismi regionali e nazionali della Uilca.

La composizione numerica della Segreteria, eletta dal Consiglio, è stabilita dal vigente Regolamento.

La Segreteria, per l'espletamento delle varie attività e per il raggiungimento di propri obiettivi, si avvale anche di membri del Consiglio.

Art. 15 - La/il segretaria/o responsabile di Coordinamento Aziendale e di Gruppo

La/il segretaria/o responsabile del Coordinamento Aziendale e/o di Gruppo è il massimo esponente della Uilca all'interno delle Strutture di Coordinamento medesime. La/il segretaria/o responsabile convoca la Segreteria e ne coordina i lavori, provvede alla ripartizione degli incarichi operativi e decide, di volta in volta, in raccordo con la Segreteria Nazionale, delegazioni trattanti ad hoc su specifiche materie.

La/il segretaria/o responsabile di Gruppo, d'intesa con la Segreteria Nazionale, convoca il Consiglio di Coordinamento, l'eventuale Esecutivo e, di entrambi, ne coordina i lavori. In caso di assenza o impedimento della/l segretaria/o responsabile di Gruppo, laddove non sia stato eletto la/il segretaria/o responsabile aggiunta/o, le convocazioni e i coordinamenti dei lavori saranno in capo alla Segreteria Nazionale.

In assenza della struttura di Gruppo, la/il segretaria/o responsabile del Coordinamento Nazionale, d'intesa con la Segreteria Nazionale, convoca il Consiglio di Coordinamento, l'eventuale Esecutivo e, di entrambi, ne coordina i lavori.

In assenza della struttura di Gruppo, la/il segretaria/o responsabile del Coordinamento Regionale (espressione di aziende a carattere regionale), d'intesa con la Segreteria Regionale, convoca il Consiglio di Coordinamento e ne coordina i lavori.

Art. 16 - La/il tesoriera/e

La/il tesoriera/e è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi, sia quelli riferiti alle attività di carattere istituzionale, direttamente esercitate dalla struttura, sia quelli riguardanti le attività collaterali o di servizio.

La/il tesoriera/e non può far parte della Segreteria di Coordinamento, ma potrà partecipare a tutte le riunioni degli organismi di cui svolge il ruolo.

Art. 17 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea Congressuale e al suo interno nominerà la/il presidente.

Il numero delle/dei componenti è stabilito dal vigente Regolamento.

I membri effettivi del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio. I sindaci non possono ricoprire cariche direttive all'interno della Struttura sindacale.

TITOLO III – DEGLI ORGANISMI TERRITORIALI

Art. 18 – Sindacati Territoriali

Il Sindacato Territoriale, nell'ambito del proprio territorio, organizza le/gli iscritte/i alla Uilca, gestisce e controlla l'attività sindacale, la propaganda, le attività dei servizi e il proselitismo sulle linee dei Congressi Territoriali, Regionali e Nazionali.

Sono organismi del Sindacato Territoriale:

- il Congresso Territoriale;
- il Consiglio Territoriale;
- l'Esecutivo (facoltativo);
- la Segreteria;
- la/il tesoriera/e;
- il Collegio Sindacale.

Art. 19 – Congresso

Il massimo organismo deliberante del Sindacato Territoriale è il Congresso Territoriale che, ordinariamente, avrà luogo in preparazione del Congresso Regionale della Uilca e della Camera Sindacale Territoriale (C.S.T.).

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su decisione dei 2/3 del Consiglio o della metà più uno delle/gli iscritte/i.

Partecipano al Congresso Territoriale le/i delegate/i nominati dalle Assemblee Congressuali Aziendali in base al numero delle/gli iscritte/i in regola con il pagamento della quota associativa e dei contributi sindacali.

Art. 20 – Compiti del Congresso Territoriale

Il Congresso Territoriale:

- esamina e discute l'attività del Sindacato sulla base della relazione del Consiglio uscente;
- stabilisce gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato nell'ambito delle linee di politica sindacale stabilite dalla Uilca e in relazione a quelle della Camera Sindacale, dell'Unione Regionale e della Confederazione;
- elegge il Consiglio Territoriale;
- elegge il Collegio Sindacale;
- elegge le/i delegate/i al Congresso della Camera Sindacale Territoriale;
- elegge le/i delegate/i al Congresso Regionale della Uilca.

Art. 21 – Partecipazione al Congresso Territoriale

Hanno diritto a partecipare al Congresso Territoriale:

- con diritto di voto: tutti le/i delegate/i regolarmente eletti nelle Assemblee di base;
- senza diritto di voto: le/i componenti degli organismi territoriali uscenti ove non siano stati eletti/i delegate/i.

Per esercitare il diritto di voto al Congresso deve essere esibita la delega.

Art. 22 – Il Consiglio Territoriale

Il Consiglio del Sindacato Territoriale è l'organismo di direzione tra un Congresso e quello successivo ed elegge, al suo interno, con votazioni separate secondo le norme generali previste dallo Statuto e dal Regolamento:

- la/il segretaria/o generale;
- la Segreteria;
- la/il tesoriera/e;
- l'eventuale Esecutivo.

Determina l'azione sindacale generale sulla base dell'indirizzo espresso dal Congresso Territoriale, da quello Regionale, da quello Nazionale e dal Congresso della Confederazione; amministra il patrimonio sociale, approva i bilanci consuntivi e preventivi; decide l'esame disciplinare verso le/gli iscritte/i e le strutture con diritto di conferire tale delega alla Segreteria Territoriale per tutti i casi che rivestano particolare urgenza.

La composizione del Consiglio è stabilita dal vigente Regolamento.

Art. 23 – L'Esecutivo Territoriale

L'Esecutivo è organismo intermedio facoltativo e collabora con la Segreteria con finalità consultive e organizzative.

Art. 24 – Assemblea Territoriale

Su iniziativa del Consiglio Territoriale può essere costituita l'Assemblea Territoriale, della quale fanno parte dirigenti delle Strutture Territoriali e Aziendali del Sindacato, secondo criteri stabiliti dai singoli Consigli Territoriali.

Scopi dell'Assemblea Territoriale sono quelli di consultazione e di approfondimento delle linee di politica sindacale.

Art. 25 – Segreteria Territoriale

La Segreteria Territoriale è l'organo esecutivo che provvede all'attuazione delle decisioni assunte dal Congresso e dal Consiglio e delibera su tutte le questioni aventi carattere di urgenza.

La composizione della Segreteria Territoriale è stabilita dal vigente Regolamento.

Art. 26 – La/il segretaria/o generale territoriale

La/il segretaria/o generale ha la legale rappresentanza della Struttura associativa territoriale.

La/il segretaria/o generale convoca la Segreteria e ne coordina i lavori e provvede alla ripartizione degli incarichi operativi.

La/il segretaria/o generale convoca, su mandato della Segreteria, il Consiglio Territoriale e lo presiede.

Alla/al segretaria/o generale competono i rapporti con la Uil territoriale e le altre Organizzazioni Sindacali del territorio.

Art. 27 – La/il tesoriera/e

La/il tesoriera/e è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi, sia quelli riferiti alle attività di carattere istituzionale, direttamente esercitate dalla Struttura, sia quelli riguardanti le attività collaterali o di servizio.

La/il tesoriera/e non può far parte della Segreteria Territoriale ma potrà partecipare a tutte le riunioni degli organismi per cui svolge il ruolo.

Art. 28 – Collegio Sindacale Territoriale

Il Collegio Sindacale Territoriale è eletto dal Congresso e al suo interno nominerà la/il presidente.

Il numero delle/dei componenti è stabilito dal vigente Regolamento.

I membri effettivi del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Territoriale.

I sindaci non possono ricoprire cariche direttive all'interno della Struttura Sindacale Territoriale.

TITOLO IV – DEGLI ORGANISMI REGIONALI

Art. 29 – Organismi Regionali

Sono organismi Regionali della Uilca:

- il Congresso Regionale;
- il Consiglio;
- l'Esecutivo (facoltativo);
- la Segreteria;
- la/il tesoriera/e;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio di Garanzia.

Art. 30 – Il Congresso Regionale

Il massimo organo deliberante del Sindacato Regionale è il Congresso Regionale che, ordinariamente, avrà luogo in preparazione del Congresso Nazionale della Uilca e delle Unioni Regionali.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su decisione dei 2/3 del Consiglio o della metà più uno delle/gli iscritte/i.

Art. 31 – Compiti del Congresso

Il Congresso Regionale:

- esamina e discute l'attività del Sindacato sulla base della relazione del Consiglio uscente;
- stabilisce gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato nell'ambito delle linee di politica sindacale stabilite dalla Uilca e in relazione a quelle della Unione Regionale e della Confederazione;
- elegge il Consiglio Regionale;
- elegge il Collegio Sindacale;
- elegge il Collegio di Garanzia;
- elegge le/i delegate/i al Congresso dell'Unione Regionale;
- elegge le/i delegate/i al Congresso Nazionale della Uilca;
- elegge l'eventuale Assemblea Regionale.

Art. 32 – Partecipazione al Congresso Regionale

Hanno diritto a partecipare al Congresso Regionale:

- con diritto di voto: tutti le/i delegate/i regolarmente eletti nei Congressi Territoriali e, per i Congressi accorpati, tutti le/i delegate/i regolarmente eletti nelle Assemblee di base;
- senza diritto di voto: le/i componenti degli organismi regionali uscenti ove non siano stati elette/i delegate/i.

Per esercitare il diritto di voto al Congresso deve essere esibita la delega.

Art. 33 – Il Consiglio Regionale

Il Consiglio del Sindacato Regionale è l'organismo di direzione tra un Congresso e quello successivo ed elegge, al suo interno, con votazioni separate secondo le norme generali previste dallo Statuto e dal Regolamento:

- la/il segretaria/o generale;
- l'eventuale segretaria/o generale aggiunta/o;
- la Segreteria;
- la/il tesoriera/e;
- l'eventuale Esecutivo.

Imposta l'azione sindacale generale sulla base dell'indirizzo espresso dal Congresso Regionale, da quello Nazionale e dal Congresso della Confederazione; amministra il patrimonio sociale, approva i bilanci consuntivi e preventivi; decide l'esame

disciplinare verso le/gli iscritte/i e le strutture con diritto di conferire tale delega alla Segreteria Regionale per tutti i casi che rivestano particolare urgenza.
La composizione del Consiglio Regionale è stabilita dal vigente Regolamento.

Art. 34 – L'Esecutivo Regionale

L'Esecutivo è organismo intermedio facoltativo e collabora con la Segreteria con finalità consultive e organizzative.

Art. 35 – Assemblea Regionale

Fanno parte dell'eventuale Assemblea Regionale dirigenti delle Strutture Regionali, Territoriali e Aziendali del Sindacato, secondo criteri stabiliti dal Congresso Regionale. Scopi dell'Assemblea Regionale sono quelli di consultazione e di approfondimento delle linee di politica sindacale.

Art. 36 – Segreteria Regionale

La composizione della Segreteria Regionale è stabilita dal vigente Regolamento.
La Segreteria viene eletta dal Consiglio ed è l'organismo esecutivo del sindacato regionale e provvede:

- all'attuazione delle decisioni assunte dal Congresso;
- al proselitismo;
- alla formazione;
- alle politiche di pari opportunità;
- ai rapporti con Abi Regionali;
- ai rapporti con le Federazioni Bcc;
- ai rapporti con Regione e Consulta Regionale del Credito;
- ai rapporti con i territori.

Nell'ipotesi di sovrapposizione fra regione e capoluogo, il Congresso Regionale accoglierà la delibera per l'unificazione del Territoriale.

Compete alla Segreteria Regionale la definizione di un regolamento di attuazione, nei casi di regionalizzazione o di accorpamenti, coerente con le logiche organizzative delle rispettive Strutture Regionali Confederali, che preveda un processo di specifiche consultazioni con i Quadri Sindacali del territorio.

Art. 37 – La/il segretaria/o generale regionale

La/il segretaria/o generale regionale ha la legale rappresentanza della Struttura Regionale.

La/il segretaria/o generale regionale convoca la Segreteria, ne coordina i lavori e provvede alla ripartizione degli incarichi operativi; convoca, inoltre, su mandato della Segreteria, il Consiglio e l'eventuale Esecutivo Regionale e li presiede.

Alla/al segretaria/o generale regionale competono i rapporti con le Strutture Territoriali e, inoltre, i rapporti con la Uil Regionale e le altre Organizzazioni Sindacali Regionali.

Art. 37/bis – La/il segretaria/o generale regionale aggiunto

L'eventuale segretaria/o generale regionale aggiunta/o, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Regionale, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, la/il segretaria/o generale regionale nella rappresentanza della Struttura Regionale.

Art. 38 – La/il tesoriera/e

La/il tesoriera/e è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi, sia quelli riferiti alle attività di carattere istituzionale, direttamente esercitate dalla Struttura, sia quelli riguardanti le attività collaterali o di servizio.

La/il tesoriera/e non può far parte della Segreteria Regionale, ma potrà partecipare a tutte le riunioni degli organismi di cui svolge il ruolo.

Art. 39 – Collegio Sindacale Regionale

Il Collegio Sindacale Regionale è eletto dal Congresso e, al suo interno, nominerà la/il presidente.

Il numero delle/dei componenti è stabilito dal vigente Regolamento. I membri effettivi del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Regionale.

Il Collegio Sindacale Regionale controlla la regolarità delle registrazioni contabili.

I sindaci non possono ricoprire cariche direttive all'interno della Struttura Sindacale Regionale.

Art. 40 – Collegio di Garanzia Regionale

Il Collegio di Garanzia Regionale è eletto dal Congresso e al suo interno nominerà la/il presidente.

Il numero delle/dei componenti è stabilito dal vigente Regolamento. I membri effettivi del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Regionale.

Il Collegio di Garanzia Regionale ha competenza nell'ambito dell'intera regione per i ricorsi avversi i provvedimenti disciplinari, secondo le norme del presente Statuto e Regolamento nonché di quelli della Uil.

Le/i componenti del Collegio di Garanzia non possono ricoprire cariche all'interno della Struttura Sindacale Regionale.

TITOLO V - DEGLI ORGANISMI NAZIONALI

Art. 41 – Organi nazionali

Sono organi nazionali della Uilca:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale di Categoria;
- l'Esecutivo Nazionale di Categoria;
- la Segreteria Nazionale;

- la/il tesoriera/e;
- il Collegio di Garanzia;
- il Collegio Sindacale.

Art. 42 – Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale della Uilca è il massimo organo deliberante della Categoria e imposta le linee direttive di politica sindacale per tutto il periodo di valenza congressuale, sceglie le strutture organizzative e decisionali della Uilca; programma lo sviluppo organizzativo della Uilca.

Sono suoi compiti particolari:

- a) esaminare la relazione generale presentata dalla Segreteria Nazionale;
- b) esaminare la situazione finanziaria dell'Organizzazione;
- c) deliberare sull'indirizzo che deve seguire l'Organizzazione;
- d) eleggere:
 - il Consiglio Nazionale;
 - il Collegio di Garanzia;
 - il Collegio Sindacale;
 - nominare le/i delegate/i al Congresso Nazionale della Uil;
 - deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
 - ratificare le modifiche al presente Statuto effettuate dal Consiglio Nazionale della Uilca;
 - può inoltre eleggere la Consulta dei Quadri Sindacali eletti nei Gruppi creditizi, esattoriali e assicurativi.

Art. 43 – Il Congresso Nazionale: convocazione

Il Congresso Nazionale deve essere tenuto ordinariamente in preparazione del Congresso Nazionale della Uil e, in via straordinaria, ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta dai due terzi del Consiglio Nazionale della Uilca o da almeno un terzo delle/gli iscritte/i.

Art. 44 – Il Congresso Nazionale: composizione

Il Congresso Nazionale è composto dalle/dai delegate/i eletti secondo il vigente Statuto e Regolamento.

Art. 45 – Il Congresso Nazionale: partecipazione

Il Congresso Nazionale è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati i due terzi delle/gli iscritte/i e, in seconda convocazione, quando sia rappresentata almeno la metà più uno delle/gli iscritte/i.

Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base delle/gli iscritte/i rappresentati e con le modalità fissate dal presente Statuto e dalle norme elettorali contenute nel Regolamento della Uilca e della Uil.

Art. 46 – Il Congresso Nazionale: nomina delle Commissioni

Il Congresso Nazionale è aperto da un componente del Consiglio Nazionale della Uilca delegato dalla Segreteria Nazionale e indice subito le elezioni della Presidenza, delle altre cariche congressuali, della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Elettorale prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno.

Art. 47 – Il Consiglio Nazionale della Uilca

Il numero delle/dei componenti del Consiglio Nazionale della Uilca è stabilito dal vigente Regolamento.

Le/i componenti del Consiglio Nazionale della Uilca sono eletti dal Congresso Nazionale.

Il Consiglio Nazionale è l'organo di direzione politica e organizzativa della Uilca tra il Congresso Nazionale e il successivo.

I compiti del Consiglio Nazionale di Categoria sono:

- convocare il Congresso Nazionale, fissandone data, luogo e modalità di svolgimento;
- proporre le linee di politica sindacale in conformità ai deliberati del Congresso Nazionale;
- vigilare sulla attività dell'Organizzazione.

Elegge, al suo interno, con votazioni separate secondo le norme generali previste dallo Statuto e dal Regolamento:

- la/il segretaria/o generale;
- le/gli eventuali segretarie/i generali aggiunte/i;
- la Segreteria Nazionale;
- l'Esecutivo Nazionale;
- la/il tesoriera/e.

Il Consiglio Nazionale di Categoria ha facoltà di delegare all'Esecutivo Nazionale della Uilca, per casi particolari, propri adempimenti.

Art. 48 – Consulta dei Quadri Sindacali eletti nei Gruppi creditizi, esattoriali e assicurativi

La Consulta dei Quadri Sindacali eletti nei Gruppi creditizi, esattoriali e assicurativi ha compiti di consultazione e approfondimento delle linee di politica sindacale, con particolare riferimento alle tematiche riguardanti i suddetti gruppi.

Il numero delle/dei componenti è stabilito dal vigente Regolamento.

Art. 49 – Esecutivo Nazionale della Uilca

L'Esecutivo Nazionale della Uilca è l'organo di attuazione politica dei deliberati dal Consiglio Nazionale della Uilca e risponde della sua attività al Consiglio stesso. L'Esecutivo Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale della Uilca.

Il numero delle/dei componenti l'Esecutivo Nazionale è stabilito del vigente Regolamento. Sono suoi compiti particolari:

- promuovere lo sviluppo dell'Organizzazione;

- trattare le questioni ad esso delegate dal Consiglio Nazionale della Uilca e adottare i provvedimenti d'urgenza;
- vigilare sull'attività delle strutture dell'organizzazione e cooperare con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza delle lavoratrici e dei lavoratori;
- amministrare il patrimonio sociale e approvare annualmente i bilanci e i rendiconti finanziari;
- decidere l'esame disciplinare verso le/gli iscritte/i e le strutture con diritto di conferire tale delega alla Segreteria Nazionale per tutti i casi che rivestano particolare urgenza;
- esercitare l'azione disciplinare nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
- procedere alle gestioni straordinarie delle strutture inadempienti dei deliberati degli organi della Uilca, delle norme del presente Statuto, nonché delle regole di corretta gestione amministrativa, nominando, se necessario, dei commissari per gli aspetti amministrativi.

Ogni componente dell'Esecutivo Nazionale della Uilca ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso delle diverse strutture e prendere la parola.

Le/i componenti dell'Esecutivo Nazionale della Uilca che non partecipano senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Consiglio Nazionale della Uilca.

Art. 50 – La/il segretaria/o generale

La/il segretaria/o generale ha la legale rappresentanza della Struttura Nazionale della Uilca.

La/il segretaria/o generale convoca la Segreteria Nazionale, ne coordina i lavori, provvede alla ripartizione e attribuzione, all'interno di essa, degli incarichi operativi e all'affidamento di ambiti tematici.

La/il segretaria/o generale convoca, su mandato della Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale e l'Esecutivo Nazionale; li presiede entrambi e ne coordina i lavori. Alla/al segretaria/o generale competono i rapporti con la Uil, le altre Organizzazioni Sindacali, gli interlocutori istituzionali e, più in generale, la direzione delle politiche rivendicative, delle strategie politico-sindacali della Uilca e della comunicazione.

Art. 51 – Rappresentanza legale

La/il segretaria/o generale, essendo la/il legale rappresentante di tutta la Struttura Nazionale, può assumere impegni in nome e per conto della stessa senza limitazione alcuna.

Art. 51/bis – La/il segretaria/o generale aggiunta/o

Le/gli eventuali segretarie/i generali aggiunte/i, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Nazionale, sostituiscono, in caso di assenza o impedimento, la/il segretaria/o generale in tutte le sue funzioni, così come previste all'art. 51.

In presenza di più segretarie/i generali aggiunte/i, la/il segretaria/o generale indica chi la/lo sostituisce nelle sue funzioni.

Art. 52 – La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo della Uilca; essa provvede all'attuazione delle decisioni assunte dal Congresso, dal Consiglio Nazionale e dall'Esecutivo Nazionale della Uilca, dirige l'attività dell'Organizzazione e delibera su tutte le questioni aventi carattere di urgenza, mantiene i collegamenti con tutte le altre strutture della Uilca e con la Confederazione. Essa opera come organo collegiale e risponde al Congresso, al Consiglio Nazionale e all'Esecutivo Nazionale.

La Segreteria Nazionale è composta dalla/dal segretaria/o generale e da un numero di segretarie/i deciso dal Consiglio Nazionale della Uilca. Provvede all'attribuzione, al suo interno, degli incarichi operativi. La responsabilità di tali incarichi – fermo restando il carattere collegiale della Segreteria – è individuale.

Art. 53 – La/il tesoriera/e

La/il tesoriera/e è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi, sia quelli riferiti alle attività di carattere istituzionale, direttamente esercitate dalla struttura, sia quelli riguardanti le attività collaterali o di servizio, svolte sotto la diretta responsabilità della Uilca e di cui la medesima risponda in termini di competenze amministrative e contabili.

La/il tesoriera/e non può far parte della Segreteria Nazionale ma potrà partecipare a tutte le riunioni degli organismi di cui svolge il ruolo.

Art. 54 – Collegio Sindacale Nazionale

Il Collegio Sindacale Nazionale si compone di una/un presidente, di sei componenti effettivi e di tre supplenti, eletti dal Congresso Nazionale.

I membri effettivi del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale della Uilca.

Di norma il/la presidente partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale della Uilca e, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale della Uilca. Il Collegio redige annualmente e presenta al Consiglio Nazionale della Uilca la relazione del proprio operato a completamento della relazione finanziaria. Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sulla situazione amministrativa e finanziaria della Uilca.

I sindaci non possono ricoprire cariche direttive all'interno della Struttura Nazionale. Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento vigente.

Art. 55 – Collegio di Garanzia Nazionale

Il Collegio di Garanzia Nazionale si compone di una/un presidente, otto membri effettivi e due supplenti ed è eletto dal Congresso Nazionale. I membri effettivi del

Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale della Uilca.

Di norma la/il presidente partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale e, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale della Uilca.

Il Collegio di Garanzia Nazionale è competente per i ricorsi avversi i provvedimenti disciplinari, secondo le norme del presente Statuto.

Le/i componenti del Collegio di Garanzia non possono ricoprire altre cariche all'interno della Struttura Nazionale. Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento vigente.

TITOLO VI - NORME ELETTORALI

Art. 56 – Elezioni di I e II grado

Le elezioni si distinguono in: elezioni di primo grado, elezioni di secondo grado.

Nelle elezioni di primo grado hanno diritto al voto tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori in possesso di tessera Uilca e in regola con il pagamento dei contributi.

Tutte le elezioni nelle quali il voto si esprime attraverso una/un delegata/o già eletto sono considerate di secondo grado.

Tutte le elezioni avvengono secondo le norme contenute nel Regolamento di Attuazione dello Statuto Uil tempo per tempo vigente.

Art. 57 – Comitato Elettorale

Per ogni consultazione elettorale deve essere eletto un Comitato Elettorale.

Le/i componenti del suddetto Comitato Elettorale non possono essere candidati.

Sono suoi compiti:

- stabilire le norme tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni elettorali emanate dal Consiglio Nazionale Confederale;
- stabilire il luogo e l'inizio della votazione, la durata delle operazioni, informandone tutte/i le/gli aventi diritto al voto;
- provvedere alla costituzione dei seggi, che dovranno essere muniti di un'urna che possa essere chiusa e sigillata;
- fornire ai seggi la lista degli aventi diritto al voto;
- controllare il regolare svolgimento delle elezioni;
- certificare i risultati delle elezioni.

Nelle elezioni di secondo grado l'elettore, per il ritiro della scheda elettorale, dovrà esibire la propria delega vistata dalla Commissione Verifica Poteri.

Art. 58 – Candidate/i

Ogni iscritta/o può essere candidata/o alle elezioni delle cariche sindacali. La presentazione delle/i candidate/i non potrà essere accompagnata da mozioni di corrente, essendo vietato dallo Statuto Confederale.

Il Comitato Elettorale riceve le candidature, ne controlla la regolarità e i requisiti d'eleggibilità e garantisce l'applicazione delle norme dello Statuto.

Art. 59 – Presidente del seggio

La/il presidente del seggio apporrà sulla delega un segno convenzionale per attestare l'avvenuta votazione. Parimenti segnerà a fianco del nominativo dell'elettore, nella lista in suo possesso, l'indicazione dell'avvenuta votazione.

Art. 60 – Spoglio delle schede e risultati

Ultimata la votazione, in caso di voto segreto, il Comitato Elettorale provvederà allo spoglio delle schede, redigerà verbale in tre copie, contenente i risultati dello scrutinio.

Una copia rimarrà presso la struttura interessata, una copia sarà trasmessa alla struttura competente della Uilca allegata al verbale del Congresso e la terza copia è di competenza del Comitato Elettorale, che procederà alla certificazione delle/i candidate/i elette/i.

Saranno dichiarati elette/i le/i candidate/i che avranno riportato il maggior numero di preferenze.

In caso di parità di voti preferenziali, saranno elette/i le/i candidate/i nell'ordine di anzianità d'iscrizione alla Uil.

Art. 61 – Ricorsi

Contro eventuali irregolarità e infrazioni che fossero commesse in sede d'elezione, ogni elettrici/ore potrà presentare ricorso scritto, entro il termine di cinque giorni dallo scrutinio, all'Esecutivo o Consiglio della Struttura interessata (Territoriale, Regionale o Nazionale). In seconda istanza, l'elettrici/ore potrà ricorrere all'Esecutivo della Uil, che decide in via inappellabile e a maggioranza di voti.

TITOLO VII - INCOMPATIBILITÀ

Art. 62 – Incompatibilità

Nell'ambito del presente Statuto, le norme che regolano le incompatibilità rispondono ai principi di piena autonomia della Uilca, di efficienza gestionale, di trasparenza e di responsabilità.

All'interno della Uilca, a tutti i livelli, si applicano le norme previste dal vigente Statuto della Uil in materia di incompatibilità interne e funzionali e di incompatibilità esterne.

TITOLO VIII - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 63 – Rispetto delle norme statutarie

Tutte/i le/gli iscritte/i alla Uilca, e in particolare coloro che ricoprono cariche direttive a qualsiasi livello, sono tenute/i a rispettare e a far rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento vigente e applicare le decisioni prese dai competenti organismi.

La mancata osservanza delle norme del presente Statuto è passibile di procedimento disciplinare secondo le norme contenute nel presente Statuto e Regolamento e nello Statuto e Regolamento Uil tempo per tempo vigenti.

Art. 64 – Provvedimenti disciplinari

L'iscritta/o alla Uilca che commette infrazioni di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'Organizzazione incorre, secondo la gravità delle mancanze, nelle seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- sospensione da 1 a 6 mesi dall'iscrizione;
- sospensione o destituzione da eventuali cariche ricoperte;
- espulsione.

Le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e relative procedure sono contenute nello Statuto e nel Regolamento Uil tempo per tempo vigenti.

Art. 65 – Ricorsi

Le modalità per la presentazione, discussione ed esito dei ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari sono stabilite dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

NORME GENERALI

Art. 66 – Cooptazioni

I Consigli Territoriali, Regionali, dei Coordinamenti Aziendali, Regionali, Nazionali e di Gruppo e il Consiglio Nazionale della Uilca possono effettuare, tra un Congresso e l'altro, delle cooptazioni in misura non superiore a un ottavo dei rispettivi componenti o di un dodicesimo qualora, a seguito degli accorpamenti, già aumentato del 20%.

Le cooptazioni debbono altresì essere decise a maggioranza dei quattro quinti. Le/i dirigenti cooptati hanno diritto di voto.

Art. 67 – Convocazioni

Il Consiglio Territoriale e/o Regionale si riunisce di norma ogni tre mesi, su iniziativa della Segreteria competente o per richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio dei Coordinamenti di natura aziendale si riunisce ordinariamente una volta ogni anno e, comunque, in presenza di accordi aziendali di carattere rilevante e, in via straordinaria, ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Nel caso di Coordinamento di Gruppo, tale possibilità è data anche qualora ne facciano richiesta le/i rappresentanti di almeno un terzo delle aziende componenti il Gruppo stesso.

L'Esecutivo Nazionale della Uilca si riunisce di norma ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale della Uilca si riunisce ordinariamente una volta ogni anno o, comunque, su decisione dell'Esecutivo Nazionale della Uilca o della Segreteria Nazionale ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 68 – Rapporto d'impiego

L'elezione a componente di organi direttivi ed esecutivi non stabilisce di per sé rapporto d'impiego con l'Organizzazione Sindacale.

Qualora per un componente di organismo a qualsiasi livello si determinasse, dopo la nomina, l'insorgere di un rapporto d'impiego con l'Organizzazione Sindacale, il rapporto stesso decorrerebbe alla data del suo effettivo inizio e non da quella della nomina a componente di organi direttivi o esecutivi.

Art. 69 – Stampa e comunicazione

La Uilca ritiene la comunicazione, sia essa interna alla Struttura che esterna all'Organizzazione, un veicolo importante di diffusione delle proprie iniziative e delle proprie opinioni e strumento fondamentale per il corretto funzionamento dell'Organizzazione e il suo sviluppo. L'utilizzo efficiente ed efficace degli strumenti di comunicazione è la premessa per la corretta promozione dell'immagine pubblica della Uilca, che può avvenire attraverso tutti gli strumenti anche mediatici.

Art. 70 – Autonomia Amministrativa e Responsabilità

Le Strutture e gli organi Territoriali, Regionali e i Coordinamenti Aziendali e di Gruppo, sono entità giuridicamente e amministrativamente autonome, che rispondono direttamente delle obbligazioni assunte di fronte ai terzi e in giudizio unicamente dalle/i proprie/i segretarie/i pro-tempore, su mandato delle rispettive Segreterie ove previsto. Gli organismi delle suddette strutture e le persone che le rappresentano sono responsabili delle obbligazioni da essi direttamente assunte verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell'adesione alla Uilca, chiedere di essere sollevati dalle stesse.

La Segreteria Nazionale Uilca può disporre controlli di natura amministrativa su qualsiasi struttura dell'Organizzazione per verificare l'esattezza dei bilanci e delle comunicazioni amministrative presentate, nonché sul patrimonio dell'Associazione.

Tali attività, come quella di predisporre eventuali interventi di natura finanziaria a favore delle suddette strutture, costituiscono normale forma di assistenza propria della

Uilca senza assunzione di corresponsabilità. Pertanto, in applicazione a quanto previsto dal primo comma dell'art. 50 nonché dell'art. 51 del presente Statuto, la/il segretaria/o generale nazionale, di fronte a terzi e in giudizio, non risponde delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e causa, direttamente o indirettamente, dalle Strutture di base, dei Coordinamenti Aziendali e/o di Gruppo, dai Sindacati Territoriali, dai Sindacati Regionali, e da qualsiasi Struttura e/o entità di ogni ordine e grado a esse afferente e/o aderente o dalle persone che agiscono in loro nome e conto.

Art. 71 – Obbligo della contribuzione

Tutte/i le/gli iscritte/i alla Uilca sono tenuti al pagamento della quota associativa fissata dall'Esecutivo Nazionale di Categoria e ratificata dal Consiglio Nazionale della Uilca. Le/gli iscritti, alla Uilca o alla Uil, non in regola con il pagamento, non sono eleggibili e decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti.

Specifiche modalità di iscrizione e versamento della quota associativa sono previste per le lavoratrici e i lavoratori in situazione di disoccupazione temporanea e/o di percezione di ammortizzatori sociali.

Art. 72 – Tesseramento e ripartizione quote associative – versamenti Centralizzati

La ripartizione delle quote e le modalità di versamento vengono decise dall'Esecutivo Nazionale della Uilca e ratificate dal Consiglio Nazionale della Uilca di norma ogni 3 anni. I contributi sindacali delle/gli iscritte/i, trattenuti dalle aziende, devono essere obbligatoriamente versati su depositi bancari o postali intestati alla Uilca.

Art. 73 – Bilanci

Gli Organi Territoriali, Regionali e i Coordinamenti Aziendali e di Gruppo sono tenuti ad approvare i bilanci consuntivi e preventivi annuali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Art. 74 – Patrimonio Sociale

In relazione agli scopi dell'associazione, la Uilca può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 460/97.

In particolare, la Uilca si conforma alle seguenti clausole:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione;
- obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Ente in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 75 – Reggenza

In via del tutto eccezionale, nei casi in cui la/il segretaria/o responsabile territoriale o la/il segretaria/o generale regionale per gravi motivi, anche di salute, fosse

impossibilitato a svolgere il proprio ruolo, in attesa delle decisioni degli Organi deputati, la Segreteria Nazionale può nominare una/un reggente che, unitamente agli altri componenti della locale Segreteria e al Consiglio, assumerà la responsabilità della Struttura.

La reggenza in una struttura, a qualsiasi livello, non può superare il periodo di mesi sei.

Art. 76 – Gestioni straordinarie

L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti dell'Esecutivo Nazionale della Uilca, allorché si verificano i seguenti casi:

- inesistenza di un organo dirigente;
- non funzionamento degli organismi dirigenti;
- incapacità di esprimere la Segreteria;
- accertamento di gravi irregolarità amministrative e sul tesseramento;
- esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statuari della C.S.T. dell'Unione Regionale, dell'Unione Nazionale Uilca, della Confederazione, capace di provocare disorientamento e disgregazione;
- danneggiamento del prestigio dell'Organizzazione;
- convocazione del Congresso senza il rispetto delle norme statuarie.

La gestione straordinaria non può superare i sei mesi e, in casi eccezionali, un anno. Entro tale periodo deve essere convocato il Congresso della Struttura.

La Struttura Regionale, con le medesime modalità, può richiedere l'applicazione di quanto sopra previsto all'Esecutivo Nazionale della Uilca per le Strutture di sua competenza.

Art. 77 – Interventi per la funzionalità degli organismi

In caso di mancato funzionamento degli organismi di ciascuna Struttura, l'Esecutivo Nazionale di Categoria, accertata l'inadempienza, interviene convocando gli organismi inadempienti.

Art. 78 – Onnicomprensività delle norme statuarie

Il presente Statuto e Regolamento di Attuazione si applicano a tutte le Strutture della Uilca che vi si uniformano, contenendo tutte le norme di riferimento del loro funzionamento e della loro autonomia gestionale.

Art. 79 – Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dal:

- Congresso Nazionale ed eventuali proposte di modifica dovranno essere presentate entro il primo giorno dei lavori congressuali
- Consiglio Nazionale della Uilca, durante il mandato congressuale su delega del Congresso Nazionale; le modifiche effettuate dal Consiglio Nazionale della Uilca dovranno essere ratificate dal successivo Congresso Nazionale.



Il Consiglio Nazionale della Uilca predispone e approva il Regolamento di Attuazione dello Statuto Uilca e ne delibera eventuali modifiche.

Il Consiglio Nazionale della Uilca predispone e approva i Regolamenti per lo svolgimento dei Congressi.

L'Esecutivo Nazionale della Uilca, in caso di urgenza, può modificare il Regolamento di Attuazione dello Statuto Uilca; le modifiche dovranno essere ratificate dal successivo Consiglio Nazionale della Uilca.

Art. 80 – Ambito dell'applicazione

Per quanto non previsto dal presente Statuto e Regolamento di Attuazione, parte integrante dello stesso Statuto, si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento di Attuazione dello Statuto della Uil.